



**TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 841/2022 R.G.A.L. vertente

TRA

██████████, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Don Carlo De Cardona n. 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Valentina Ricca che la rappresenta e difende

- ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore - convenuto contumace

Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio; differenze retributive e contributive.

Conclusioni di parte ricorrente: "... 1) *Accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 485 del T.U. d.lgs. 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del decreto di ricostruzione di carriera emesso dall'USR Piemonte ██████████ e di tutti gli atti presupposti e successivi, anche non conosciuti, per le ragioni di cui in narrativa e dunque perché in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, il diritto della parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato sia ai fini giuridici che a quelli economici, nonché a percepire gli incrementi stipendiali - cosiddetti gradoni - di cui al CCNL applicato.* 2) *Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione alla ricostruzione di carriera*

considerando integralmente il periodo di servizio prestato a tempo determinato, nonché al pagamento in favore della parte ricorrente delle relative differenze retributive, oltre agli aumenti intervenienti nelle more del presente giudizio. 3) In applicazione della doppia clausola di salvaguardia dell'Accordo Quadro del 4 luglio 2011, accertare il diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni, sino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni e per l'effetto condannare il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive, maggiorate di interessi e/o rivalutazione. 4) Ordinare al Ministero dell'Istruzione la ricostruzione di carriera, anche ai fini economici e tenendo conto della progressione stipendiale maturata per effetto della domanda di cui al punto 3, considerando integralmente il periodo di servizio espletato con contratti di lavoro a tempo determinato nonché la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute. 5) In ogni caso riconoscere il diritto alla anzianità economica per tutto il periodo di servizio preruolo prestato; 6) In ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo. Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, antistatario...".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio come docente, assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2015, presso ██████████; che aveva lavorato alle dipendenze del Ministero con diversi contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno scolastico 2014/2015; che, era stata riconosciuta l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994; che tanto configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva 99/70/CE; che, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le correlate differenze retributive; che spettavano altresì le differenze contributive conseguenti alla maggiorazione retributiva; che doveva

trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dall'accordo quadro del 4.8.2011. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, sostanzialmente confermate nelle note scritte depositate il 14.11.2024.

Il Ministero convenuto non si è costituito in giudizio, sicché all'udienza [REDACTED] tenuta con modalità telematica, è stata dichiarata la sua contumacia.

Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 19.11.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..

La parte ricorrente ha depositato note scritte.

Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.

La domanda mostra margini di incertezza non superabili e non può accogliersi in relazione alla chiesta regolarizzazione della posizione contributiva, dovendosi evidenziare in merito che non è stato citato in giudizio l'Inps quale terzo nei cui confronti emettere la sentenza di condanna (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 19398/2014).

Ciò posto, facendo seguito a precedenti analoghi, occorre svolgere le seguenti considerazioni.

L'azione proposta deve qualificarsi come diretta alla "declaratoria iuris" del diritto ed alla richiesta di condanna generica del Ministero al pagamento delle differenze retributive, atteso che la parte ricorrente chiede fundamentalmente l'accertamento del diritto azionato, anche in riferimento ai diversi scaglioni specificatamente indicati.

Secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con

contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.

La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: *“All’affermazione del principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918, 19270 del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le*

modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) ...” (così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).

Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: *“Così la Corte ha già statuito che la clausola 4 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’ autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.*

Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti, dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l’esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).

Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE n. 494/2019, secondo cui: *“... D’altro canto, occorre constatare che l’integrale riconoscimento, all’atto dell’immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell’anzianità maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un’integrale ricostituzione di carriera, come quella riservata ai funzionari che hanno superato un concorso. In tale contesto, va rammentato che il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di trattare in modo identico i*

dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti in base ai titoli, sulla base dell'esperienza professionale da essi maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, dato che tale disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di tenere conto delle qualifiche richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di ruolo devono assumere la responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2018, Motter, C-466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) ...".

Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.

Su tali premesse, richiamato il carattere da attribuirsi all'azione proposta come sopra indicato, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del Ministero precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato, con diritto alla correlata progressione stipendiale, senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.

Tale principio deve valere anche in riferimento alla rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui al CCNL 4.8.2011, come affermato dalla parte ricorrente, attesa la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 2924/2020: *"viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui*

limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato").

Deve dunque applicarsi anche per la posizione della parte ricorrente la norma contrattuale che salvaguarda il maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, con disapplicazione della limitazione solo per il personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010.

Consegue la condanna del Ministero resistente al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dell'anzianità maturata, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.

In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare la serialità del tipo di contenzioso, sicché le stesse si compensano (con conseguente pronuncia di irripetibilità, attesa la contumacia della parte convenuta), con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo (secondo il valore effettivo della controversia) con la chiesta distrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto,

dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato nei termini indicati in motivazione;

dichiara il diritto della parte ricorrente alla progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con applicazione dell'art. 2 CCNL 4.8.2011 nei termini indicati in motivazione;

